

Edoardo Longo

LA LEGGE CRIMINALE.

L'ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
DELLA LEGGE MANCINO
SVOLTA NEL PROCESSO "HOLY WAR AGAINST ZOG"



(documento processuale originale)

(2004)

Il documento che segue è il testo originale della eccezione di illegittimità costituzionale della cd “legge Mancino” svolta al processo di Pontedera (“Holy war against ZOG”) nel luglio 2004.

La legge Mancino, voluta in primis dall'ebreo Modigliani che ne fu l'autore, è una delle legge liberticide (una per ogni nazione europea) che il Congresso Mondiale Ebraico ha imposto all' occidente europeo nei primi anni 90.

Il testo dell' eccezione viene reso pubblico al fine di favorire la sensibilizzazione più vasta nei confronti della illegittimità costituzionale delle leggi liberticide che di fatto hanno svuotato di senso ogni richiamo costituzionale e della Carta Internazionale dei diritti dell' Uomo in materia di libertà di pensiero e di libertà d'opinione.

C'è da chiedersi, onestamente, se gli stati europei che hanno varato simili legislazioni possano ancora legittimamente definirsi “democratici” e “liberali”.

Il testo del documento qui riprodotto può essere liberamente utilizzato, purchè se ne citi l'autore (l'avvocato Edoardo Longo) e la fonte da cui è stato tratto (il sito internet Antizog : www.antizog.splinder.com) e si dia comunicazione all' Autore dell' avvenuto utilizzo del testo.

Contatti :

avvocato Edoardo Longo, viale della Libertà, 27 – 33170 Pordenone – ITALIA.

Tel : 0434-43170 fax : 0434-43130 email : longo.e@libero.it

© copyright avvocato Edoardo Longo, 2004.

LE IDEE NEL MIRINO DELLA REPRESSIONE

Tira una brutta aria oggi, inutile nascondere.

Tira aria di roghi, cappi e censure di regime.

Tra pochi minuti infatti, qui nel tribunale di Pontedera, saranno le idee a salire sul banco degli imputati.

Idee considerate pericolose per l'ordine costituito, perché a suo dire, risultano troppo critiche nei confronti del Sistema giudaico-mondialista. Questo Sistema a senso unico, esige una vita a senso unico, fatta di un pensiero a senso unico e di un comportamento a senso unico che mal tollera chi dissente; sempre pronto a difendersi, mettendo al bando ogni critica, ogni dissenso, ogni opposizione!! Al tempo stesso dà fondo alle mille possibilità fornite dal codice penale per ostacolare in maniera vellutata ogni forma di attività politica ritenuta pericolosa agli occhi della Sinagoga mondialista.

La maggior parte della gente non ne è a conoscenza, ma da dieci anni in Italia esiste una legge, la n° 205/95, meglio conosciuta come "legge Mancino", nata ed utilizzata con l'odioso scopo di reprimere ogni dissidenza e limitazione della inalienabile libertà di pensiero e di parola. Una legge a tutti gli effetti LIBERTICIDA e ANTICOSTITUZIONALE, in quanto risulta altamente lesiva delle libertà fondamentali di ogni cittadino italiano (pensiero, parola, azione) in riferimento agli articoli 17, 18, 19 e 21 della Costituzione della Repubblica Italiana e agli articoli 2, 7, 18, 19 e 20 della "Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo".

Risulta essere inoltre strumento idoneo a perseguire uomini e gruppi sgraditi in quanto non omologati con il pensiero unico, con il modo di pensare dominante.

Lottare contro una simile aberrazione giudiziaria è un dovere di ogni cittadino che abbia a cuore la libertà di espressione, e noi, 'cari' signori in toga, statene pur certi...non ci arrenderemo mai!!!

LA REPRESSIONE NON CI SPEZZA CI MOLTIPLICA!!!



Camerati in piazza contro i processi politici.

Fotocopiato in proprio 08.06.'004

Il volantino distribuito in piazza a Pontedera lo scorso 8 luglio

TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE DISTACCATA DI PONTEDERA

ECCEZIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

PROCEDIMENTO :

Imputato : *****

Accusa : *****

E' sollevata questione di legittimità costituzionale
Dell'art. 1 dl 122-93, in ispecie comma 1 lett. A) e art. 1, comma 1, 2, 3 legge 205-93, in
relazione agli artt. Seguenti
Della Carta Costituzionale :

- art 2,
- - art. 3,
- art 18,
- - art. 21,
- - art. 25

Quanto alla violazione del'art. 25, co II, Cost.

L'articolo 25 co II Cost. recita "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".

Il Costituente ha, attraverso la formulazione di tale comma, sancito il principio di tassatività o di (sufficiente) determinatezza della norma penale, quale "ultimo e più raffinato frutto dell'evoluzione del principio di legalità" (cfr. Romano, in Commentario sistematico del codice penale, vol I, MI, 1987, 40).

Tale principio cardine dell'ordinamento giuridico viene sostanzialmente eluso, laddove la legge configuri l'ipotesi delittuosa in termini così generici da non consentire la individuazione, con sufficiente precisione, del comportamento penale sanzionato.

Entrando nel merito della presente questione, si evidenzia che il legislatore vietando ogni comportamento ritenuto discriminatorio, ha affidato di fatto alla discrezionale determinazione del Giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi del presunto reato "discriminatorio".

Il fatto è molto grave e censurabile, perché di fatto viene spostato dal Parlamento al potere giudiziario il potere di legiferare. La gravità della questione appare ancora più evidente laddove si consideri che tale legge è palesemente in contrasto con il diritto di libertà d'espressione, ampiamente tutelato dalla vigente Costituzione liberale e democratica, in antitesi con ogni tentazione di involuzione totalitaria o autoritaria del sistema.

L'utilizzazione da parte della norma del verbo "discriminare", infatti, estende la norma penale sino a ricomprendere situazioni che dovrebbero essere del tutto estranee alla stessa in un ordinamento che realmente garantisca il diritto primario della persona alla libertà di espressione, caposaldo di ogni autentico stato di diritto.

Non si può dimenticare, quale elemento necessariamente propedeutico all'analisi de qua, che il termine "discriminazione" deriva dal latino SCRIMEN (distinguere) che non ha alcuna valenza negativa.

Si appalesa immediatamente l'oggettiva considerazione che il verbo distinguere non contiene in sé alcuna portata negativa, essendo rivolto genericamente ad evidenziare atti e comportamenti naturali dell'uomo.

Ogni scelta, infatti, è opera di **distinzione** tra le varie ipotesi che si prospettano all'uomo.

A meno che non si voglia ritenere, richiamando alla mente aberranti concezioni materialistiche, demagogicamente egualitariste e comunistiche e venati da indiscussa valenza anticostituzionale di tipo totalitario e liberticida, che l'uomo è un numero, un essere animale, facente parte di una più ampia massa, incapace di svolgere l'unica forma di espressione che eleva il genere umano dal genere animale : il pensiero.

Alla luce della predetta obiettiva ed inconfutabile considerazione si possono trarre preliminarmente alcune considerazioni dal carattere volutamente provocatorio (ma non tanto, se si guarda bene..), ma altrettanto confacenti alla disamina che si vuole effettuare in questa sede e volte a dimostrare come da una legge anticostituzionale derivano necessariamente degli effetti interpretativi aberranti che cozzano contro il diritto naturale e la logica, contro i quali mai la interpretazione della legge può confliggere).

Commette il reato de quo l'organizzatore di promozione turistica del su che, per promuovere e valorizzare il turismo in una determinata regione, sostenga ad esempio che i veneti sono poco ospitali e che quindi sarebbe preferibile recarsi in Sicilia, per trovare maggior calore umano e simpatia ?

Commette quindi questi il reato di discriminazione etnica ?

Stante il tenore della norma sembrerebbe doversi dare risposta affermativa, operandosi di fatto un incitamento al compimento di una scelta fra due distinte etnie locali.

Che dire poi di quelle associazioni culturali che, al fine di vedere salvaguardata la tradizione popolare, invitano le proprie consociate a non unirsi in matrimonio con cittadini di ... San Marino, in quanto ritengono che in tal caso potrebbero sorgere non meglio precisate complicazioni (ed esempio, il codice penale di S.Marino sanziona penalmente, ancora oggi, l'adulterio).

In tal caso, verrebbe compiuto forse atto di discriminazione nazionale ?

Sembrerebbe di sì !

Va inoltre sottolineato come la norma accumuna , nella indeterminatezza e confusione che la caratterizza e la connota di elementi di palese anticostituzionalità, questioni attinenti alla etnia, appartenenza nazionale, a quella religiosa e a altre varie fattispecie, dimenticando come tali concetti descrivano realtà fra loro molto diverse : altra cosa è il concetto di "razza" (concetto biologico , peraltro inconfutabile) da quello di "religione" (concetto attinente alla sfera spirituale, culturale, emozionale altamente variabile ed interpretabile e difficilmente codificabile).

Si pensi solo ad una "discriminazione" reale ed obiettiva in materia religiosa che non può essere obiettivamente punita dalla legge (pena il caos), ma che di fatto può subire i contraccolpi di questa normativa anticostituzionale.

Può legittimamente un sacerdote cattolico rifiutarsi di impartire i Sacramenti cattolici ad un musulmano perché non battezzato ? Secondo la normativa no, perché discriminerebbe...

Può un rabbino israelita rifiutare l'accesso ad una Sinagoga ad un non-ebreo adducendo il motivo che tale accesso è precluso ai "gojim" (= non-ebrei), come prescrive il Talmud (la legge religiosa ebraica)? Di fatto questa è una prassi abituale – l'ho sperimentata io stesso anni fa – e non è mai stata sanzionata, benché di fatto rientri nelle ipotesi discriminatorie punite dalla legge.

E' chiaro quindi che in campo religioso esiste una discriminazione punita dalla legge in stratto ma che, ai sensi della logica e dei diritti naturali di libertà non può esser punita : la libertà di discriminare gli aderenti della propria religione dagli altri cittadini.

E' chiaro fin d'ora che tale legge presenta degli inequivoci profili di anticostituzionalità esecrabili, nascosti fra le pieghe della sua assoluta genericità e totalitarità punitiva, degna di altri regimi ma

non di uno stato di diritto che della tutela della pluralità di idee, costumi e professioni fa il suo perno essenziale. **Questa legge distrugge la pluralità di espressioni culturali, poiché esse si basano sulla diversità. ! E' una legge liberticida, anticostituzionale ed inammissibile in uno stato di diritto. Lungi dal tutelare la diversità, essa la uccide.**

Ancora . che cosa significa incitare alla discriminazione per motivi religiosi ?

L'indeterminatezza della norma ci induce indubbiamente a pensare che venga penalmente sanzionato sic et simpliciter il "commettere atti" o "sostenere idee" tese a distinguere una religione dall'altra, favorendo ad esempio quella "valdese" anziché quella "mormone".

Che dire allora del'art. 8 Cost., laddove si recita che "tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose DIVERSE dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento italiano".

Lo stesso legislatore costituente, quindi, ha violato la legge 205-93, discriminando religioni DIVERSE dalla cattolica , imponendo alle stesso un limite ("in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano"), non richiesto alla religione cattolica ?

E' inutile ripetere che la genericità della norma impone un'ulteriore risposta affermativa.

L'indeterminatezza della norma favorisce, quindi, una eccessiva dilatazione della fattispecie penale, suscettibile di consentire una applicazione della stessa a situazioni di manifestazione del pensiero del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali la libertà d'opinione, il diritto alla critica politica, culturale e religiosa (non c'è stato pluralista, liberale o democratico in assenza di diritto alla libera critica, ma solo un totalitario Stato di Polizia :

PolizeiStaat), il diritto al proselitismo politico e religioso.

La fumosità del dettato normativo consente che la delimitazione del confine tra condotta punibile e non punibile sia del tutto affidata al valori e parametri culturali del giudicante : tutto ciò è in evidente contrasto con i fondamenti della nostra Costituzione che stabilisce la tripartizione dei poteri dello Stato . Inoltre, si viene così a realizzare una pericolosissima crepa allo stato di diritto costituzionale : I diritti primari del cittadino, garantiti dalla Costituzione (in primis il diritto di libera critica culturale, politica e religiosa), vengono ora superati dalla interpretazione soggettiva dei singoli giudicanti . la Costituzione diviene di fatto carta stracca e non è più garante dei diritti stessi. Non solo : ma tale interpretazione diviene quindi oltre modo soggettiva . dipenderà tutto dalle idee politico-culturali-religiose del singolo magistrato chiamato di volta in volta a giudicare l'accusa confezionata dall'accusa, spesso con il previo concerto di forze politiche o hobbistiche : non v'è chi non veda che a questo punto il principio che garantisce l'eguaglianza dei cittadini (art. 3) viene infranto : il cittadino diviene di fatto "ostaggio" del Giudicante, gravando anche lo stesso di una responsabilità che non gli compete. Viene infranto così il principio che tutti i cittadini debbono essere uguali alla legge. E conseguentemente che la legge è eguale per tutti : una legge senza confini diviene arbitrio posto in mano ai singoli magistrati, conferendo loro un potere non previsto dall'ordinamento e una responsabilità che diviene politica e che loro non compete.

Viene infranto di fatto lo stato di diritto fondato sulle **garanzie costituzionali precise e inviolabili. Oserei anche dire, in ossequio alla tradizione giuridica che ci connota, SACRE.**

Si ritorna all' **arbitrium principis**, questa volta consegnato ai singoli giudici e alla loro coscienza.

Due secoli di cultura giuridica laica vengono gettati alle ortiche e viene fondato un Nuovo Leviathano.

Il problema è quanto mai serio e la coscienza del giudicante, investito ora delle funzioni di Nuovo Principe, non può non averlo colto.

In tale maniera il giudice si sostituisce al legislatore, ma soprattutto alla Carta Costituzionale. Viene di fatto favorita una smaccata violazione dell'art. 25 Cost.

E' innegabile, infatti, che le idee non possono e non devono essere giudicate attraverso il filtro di una logica e di giudizi propri dell'interprete.

La nozione di elasticità del dettato normativo non può essere confusa con quella di atipicità del precetto legislativo : quest'ultima, non è infatti ammessa.

La latitudine di realizzabilità della disposizione normativa in oggetto non pare peraltro essere giustificata nemmeno alla luce del dettato degli artt. 18 e 21 della costituzione, così come sarà evidenziato nel seguito dello svolgimento dell'eccezione.

E' opportuno in punto ricordare che è proprio di una società civile riconoscere a tutti la titolarità del diritto di informarsi ed a formare il proprio pensiero, attingendo a fonti diverse, anziché dover attingere in maniera esclusiva e coattivamente ad una unica fonte.

Il principio della tipicità ex art. 25, comma II, Cost., coerentemente al principio della riserva assoluta di legge in materia penale, richiede una puntuale relazione di corrispondenza fra fattispecie astratta e fattispecie reale.

L'affermazione del principio di tassatività della fattispecie contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale comporta che onere della legge penale sia quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi, in modo che l'interprete, nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da un fondamento controllabile.

Tale onere richiede una descrizione intelligibile della fattispecie astratta, sia pure attraverso l'impiego di espressioni indicative o di valore e risulta soddisfatto sintantochè nelle norme penali vi sia riferimento a fenomeni intrinsecamente espressivi di un penale disvalore e la cui possibilità di realizzarsi sia stata accertata in base a criteri che allo stato delle attuali conoscenze appaiano verificabili.

Il sottoscritto difensore ritiene che la fattispecie de qua trovi , peraltro, puntuale riscontro in una precedente Decisione della Corte costituzionale (n. 96 dell'8.6.1981, in LONGO-GHEDINI, Commentario Costituzionale al codice penale ed alla legge di depenalizzazione, Padova 1996, 271 e segg.), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 603 cp nel punto in cui ***“mostra chiaramente l'imprecisione e l'indeterminatezza della norma, l'impossibilità di attribuire ad essa un contenuto oggettivo, coerente e razionale e pertanto l'assoluta arbitrarietà della sua concreta applicazione. Giustamente essa è stata paragonata ad una mina vagante nel nostro ordinamento, potendo essere applicata a qualsiasi fatto che implichi dipendenza psichica di un essere umano da un altro essere umano e mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità.*** ***L'art. 603 cp, in quanto contrasta con il principio di tassatività della fattispecie contenuta nella riserva assoluta di legge in materia penale, consacrato nell'art. 35 Cost., deve pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo”.***

Tali parole si presentano come attuali e perfettamente utilizzabili anche in relazione all'art. 1, co III, L.205-93.

Pare, infatti, che il legislatore utilizzi locuzioni caratterizzate dall'indeterminatezza e dalla fumosità ogni qualvolta intenda colpire indistintamente una pluralità di condotte (“potendo essere applicata a qualsiasi fatto”- cfr. sentenza sopra riportata-).

Non è casuale, quindi, che il legislatore del 1993 (per inciso, uno dei più turbati, caotici, pressappochisti e disorganici legislatori della Repubblica, perché tali leggi venivano pronunciate dal un Parlamento esautorato da ogni legittimità, essendo la legislatura del periodo di transizione dalla I alla II repubblica e del crollo dei partiti che l'hanno espressa in seguito al legittimo terremoto di “Tangentopoli” : nessuna ha mai riflettuto sulla scarsa legittimazione popolare del Legislatore di quegli anni, aperto più che mai a influenze hobbistiche di vario segno e d'estremamente scadente anche sotto il profilo tecnico) utilizzi, nel momento in cui intende sanzionare la diffusione delle idee fondate su asserita superiorità o sull'odio razziale, la locuzione “incitamento alla discriminazione”. Tale espressione, infatti, non permette di ancorare il dato normativo ad alcunché di certo ed oggettivamente verificabile, “mancando qualsiasi sicuro parametro per accertarne l'intensità”(v.sentenza C. Costituzionale n. 96-81).

Così facendo il legislatore consente l'inadempimento da parte dello Stato di un fondamentale dovere costituzionale : **quello attinente alla formulazione, alla struttura e al contenuto, necessariamente definito o quanto meno definibile, dalla norma penale.**

Queste ultime possono essere conosciute, infatti, solo allorché si rendano "riconoscibili" ai loro destinatari, cioè al popolo sovrano.

L'affermazione del principio di tassatività della norma penale incriminatrice evidenzia che il legislatore costituzionale intende garantire i cittadini, o meglio, tutti gli individui, attraverso la "possibilità" di conoscenza delle norme penali e la sicurezza giuridica della consentita, libera scelta d'azione.

E' pacifico, infatti, che la possibilità di conoscenza deve coincidere con un'immediata e pronta percezione dell'antigiuridicità della condotta, accompagnata dalla consapevolezza di violare una norma penale.

E' doveroso a tale riguardo considerare come la Corte Costituzionale abbia ribadito tali osservazioni in occasione della nota pronuncia n. 24.03.88 n. 364, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cp "nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile".

La Corte sul punto ha osservato che : ***"far sorgere l'obbligo giuridico di non commettere il fatto penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza dell'agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun rilievo alla conoscenza o alla ignoranza della legge penale o dell'illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a scardinare le fondamentali garanzie che l'ordinamento offre al cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati"***.

Lo Stato deva farsi carico di sapersi esprimere correttamente, in maniera intellegibile e non in contrasto con le Supreme Leggi quando pronuncia leggi che limitano la sfera di libertà dei cittadino.

Non può pretendere di imporre leggi che suonano come un **"Vietò tutto"**.

La sentenza citata ben si attaglia al caso oggi in esame, atteso che l'ignoranza inevitabile può ben dipendere dall'indeterminatezza e genericità della norma penale, così di fatto inidonea, come nell'ipotesi della norma qui impugnata per illegittimità costituzionale, a consentire una adeguata percezione del confine - peraltro mai indicato dal legislatore , creando così il caos costituzionale e legislativo - fra la condotta lecita e quella illecita.

E' pleonastico , a questo punto, sottolineare che l'utilizzo di termini e concetti latini e generici nella redazione di una disposizione normativa non può far altro che favorire un utilizzo emotivo e propagandistico della legge penale.

Del resto, si è sottolineato la scarsa legittimazione popolare ed istituzionale del Parlamento del 1993 che ha varato il decreto legge e la susseguente legge : si tratta forse del parlamento più screditato e poco attendibile della storia della repubblica : è il parlamento che è stato attraversato come una bufera dallo scandalo trasversale ai partiti della cd. Tangentopoli, eletto col noto sistema del "voto di cambio " e della corruzione partitocratico, sconvolto proprio in quell'anno dalla comanda giudiziario di Tangentopoli . quanti fra coloro che hanno votato questa legge iniqua e anticostituzionale lo hanno fatto fra un arresto per corruzione e l'altro ? Quanto ha pesato sulla redazione di questa legge la pressione di ben determinate lobbies politiche che di fatto nel periodo in oggetto, attraverso elezioni truccate e pressioni hobbistiche avevano espropriato la sovranità del popolo attraverso elezioni condizionate da corruzione partitocratica ?

E' mai possibile che un sistema civile e pluralista debba essere scardinato nei suoi principi per colpa di una legge liberticida varata da una banda di deputati e senatori espressione della più corrotta classe politica dirigente espressa nella storia repubblicana ?

E' questo un quesito che getta delle luci di riflessioni sulla gravità di una legge siffatta e anticostituzionale e sulla illegittimità stessa del parlamento che l'ha promulgata. Questa legge è di fatto un attentato alla Costituzione e dovere di ogni operatore della giustizia è quello di sottoporla al vaglio della Corte Costituzionale.

Solo la Corte Costituzionale ha il potere costituzionalmente garantito di porre rimedio ad una aberrazione legislativa posta in essere da un organo legislativo delegittimato che ha di fatto attentato ai diritti costituzionalmente garantiti.

Inutile sottolineare che tale legge, per il pericolo in cui pone valori costituzionalmente garantiti, dovrà comunque in ogni caso essere applicata con molta prudenza e con molta attenzione e rispetto ai valori costituzionali che essa ha violato e che una interpretazione liberticida finirebbe col rendere vani e insignificanti.

§§§§§

Quanto alla violazione degli artt. 2,3,18, e 21 Cost.

Ai fini della dimostrazione della manifesta fondatezza della censura di legittimità costituzionale promossa dalla difesa, appare doveroso considerare che la Legge 654-75, modificata nella forma attuale dalla L: 205-93, è Legge portante "ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale", aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

Questa legge deve essere guardata con attenzione, poiché la legge qui impugnata trae origine da essa e su essa si innesta, benché con le normative aberranti che qui si impugnano.

E' quindi necessario approfondire taluni rilievi inerenti tale legge del 1966.

La legge 654 del 1975, sia nella sua forma originaria, sia in quella oggi modificata, prevede sanzioni estremamente severe per chi "diffonde in qualsiasi modo, idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale" e per chi incita, sempre in qualsiasi modo, "alla discriminazione o incita a commettere atti di violenza o di provocazione alla violenza nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso".

Si evidenzia che il Governo italiano, già nell'atto di ratifica della Convenzione internazionale, si era posto il problema della possibile violazione degli art. 2,3,18, e 21 Cost., attesa la circostanza che, in sede di adesione, veniva apposta una "riserva" tesa a tutelare detti inviolabili principi costituzionali (rectius : universali).

Dalla lettura della predetta riserva, si evince, infatti, come l'Italia si sia impegnata ad eliminare tutte le incitazioni alla discriminazione o tutti gli atti di discriminazione, **tenendo tuttavia conto dei principi fondamentali sanciti dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" e di quanto espressamente contemplato nell'art. 5 della Convenzione, ove si riconosce fra i diritti civili il diritto alla libertà di opinione, espressione delle idee e pacifica riunione.**

Il testo preciso della riserva, infatti, recita che conseguentemente alla firma della ratifica vengono adottate : *"a) le misure positive previste dall'art.4 della Convenzione e precisate ai punti a) e b) di questo articolo, che mirano ad eliminare tutte le incitazioni alla discriminazione o tutti gli atti di discriminazione e che devono essere interpretate, come stipulato da questo articolo, tenendo conto delle formule principali contenute nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dei diritti espressamente enunciati all'art. 5 della Convenzione. Di conseguenza, gli obblighi assunti in base all'art. 4 sopra menzionato non devono attentare al diritto e alla libertà di opinione e di espressione, né al diritto ed alla libertà di riunione e di associazione pacifiche, che sono enunciati agli artt. 19 e 20 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo riaffermati*

dall'Assemblea Generale delle nazioni Unite non appena dopo l'adozione degli artt.19 e 21 del Patto Internazionale relativo ai diritti civili e politici e che sono menzionati ai sottocapoversi VIII e IX del capoverso d) dell'art. 5 della Convenzione. Il Governo italiano, infatti, conformemente alle obbligazioni decorrenti dal capoverso c) dell'art. 55 e dell'art. 56 della Carta delle Nazioni Unite, si dimostra fedele al principio enunciato al paragrafo 2 dell'art. 29 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che stabilisce che nell'esercizio dei suoi diritti e nel godimento delle sue libertà, ciascuno non è sottoposto che alle limitazioni stabilite dalla legge esclusivamente in vista di assicurare il riconoscimento ed il rispetto dei diritti e delle libertà altrui al fine di soddisfare alle giuste esigenze, delle morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica”.

Considerando complessivamente il testo vigente dell'art.1, co. II e III, Legge 205-93, si evince come nella sostanza il legislatore abbia svuotato di significato il contenuto della predetta riserva, laddove viene ad espressamente sanzionare “con la reclusione da uno a quattro anni coloro che semplicemente partecipano o prestano assistenza a “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione...per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Quello che in questa sede rileva è una serie di violazioni che il Legislatore del 1993, in un atto di sconsideratezza legislativa, ha compiuto, in un crescendo che preoccupa per la tenuta dei diritti di uno stato pluralista. Non si sa se tale legge è stata varata per sconsideratezza legislativa e ignoranza (da parte di un Parlamento composto da uomini di apparati partitici scomparsi per corruzione...) o per compiacenza a gruppo hobbistici che perseguono intenti liberticidi e antinazionali.

La prima violazione posta in essere è quella della riserva legislativo-costituzionale di cui sopra (s i tratta certo di una riserva legislativa, ma essa è parte costituente di un trattato internazionale a sua volta limitativo del diritto interno e lesivo di diritti costituzionali, ove non mitigato dalla riserva di principio).

Tale riserva non va sottovalutata dal punto di vista giurisprudenziale. Essa costituisce in fondo l'interpretazione “autentica” della legge cui si riferisca, fatta dal Governo italiano.

In essa lo stato italiano, paventa la preoccupazione che la legge internazionale recepita potesse incrinare diritti di libertà garantito dalla Costituzione Repubblicana e dai principi universali dei Diritti dell'Uomo. Preoccupazione sensata che anticipa le preoccupazioni espressa dalla presente eccezione di anticostituzionalità.

Ma il Governo Italiano va più in là con tale riserva : pur col linguaggio ossequioso tipico delle diplomazie, esso sancisce l'interpretazione cui siffatte normative debbono sottostare : **tale norme non possono in nessun caso limitare o elidere i principi sacri ed universali della libertà di espressione e di critica.**

E' questo un riferimento che non deve andare disatteso. Esso conferma vieppiù il carattere anticostituzionale della legislazione del 1993.

Sussequente violazione del legislatore del 1993 è quindi quella degli inviolabili principi previsti dalla Carta Costituzionale e già considerati assolutamente non derogabili dal Governo italiano nell'aderire alla Convenzione di New York.

In estrema sintesi, il legislatore delegittimato del 1993, utilizzando verbi quali “discriminare” (il cui significato etimologico latino è DISTINGUERE), ha ampiamente superato i limiti **irrinunciabili ed invalicabili (autentico “limes” che determina la differenza fra stato pluralista e stato totalitario) espressi dalla Costituzione e ribaditi dallo Stato Italiano nella riserva, andando così a colpire e a sanzionare le fondamentali libertà di opinione e di espressione.**

Una realtà inquietante questa che, peraltro, ha avuto modo di accentuarsi anche grazie alla già analizzata assoluta genericità ed indeterminatezza della normativa in esame.

Si rimanda, pertanto, a quanto precedentemente evidenziato e motivato in relazione alla violazione del principio di tipicità.

In questa sede, appare importante evidenziare che l'art. 1, legge 205-93 appare in netto, aperto contrasto con la Decisione della Corte costituzionale n.108 del 23.04.74 (v. LONGO-GHEDINI, in Commentario Costituzionale al codice penale ed alla legge di depenalizzazione, Padova 1996, pag. 205 e segg.), che ha dichiarato ***L'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta nell'art. 415 cp, riguardante l'istigazione all'odio tra le classi sociali, nella parte in cui non specifica che tale istigazione deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità***".

La Corte ha al proposito insegnato che ***"è indubbio che la norma nella sua formulazione attuale, in quanto non indica come oggetto dell'istigazione un fatto criminoso specifico o una attività diretta contro l'ordine pubblico o verso la disobbedienza alle leggi, ma l'ingenerare un sentimento senza nel contempo richiedere che le modalità con le quali ciò si attui siano tali da costituire pericolo all'ordine pubblico e alla pubblica tranquillità, non esclude che essa possa colpire la semplice manifestazione ed incitamento alla persuasione della verità di una dottrina ed ideologia politica o filosofica della necessità di un contrasto e di una lotta fra portatori di opposti interessi economici e sociali. le teorie della necessità del contrasto e della lotta tra le classi sociali sono dottrine che sorgendo e sviluppandosi nell'intimo della coscienza e delle concezioni e convinzioni politiche, sociali e filosofiche dell'individuo appartengono al mondo del pensiero e dell'ideologia. L'attività di esternazione e di diffusione di queste dottrine, che non suscitano di per sé volente reazioni contro l'ordine pubblico o non sia attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, non hanno finalità contrastanti con interessi primari costituzionalmente garantiti e pertanto qualsiasi repressione o limitazione di essa viola la libertà consacrata nell'art. 21 Cost.. Di conseguenza, la norma impugnata, nella sua indeterminatezza, appare in contrasto con l'art. 21 Cost., in quanto non precisa le modalità con cui deve attuarsi l'istigazione ivi prevista perché questa possa considerarsi diversa dalla manifestazione e diffusione della persuasione di ideologie e di dottrine politiche, sociali, filosofiche ed economiche, e, quindi, penalmente perseguibile senza violare il precetto costituzionale dell'art. 21"***.

L'indeterminatezza del testo della norma impugnata favorisce, dunque e soprattutto, oltre la violazione dell'art.25 Cost. anche la violazione degli art. 2,3, 18, e 21 della Costituzione. In relazione alla violazione dell'art. 21 Cost., è bene ricordare come la prevaletissima dottrina e l'autorevole giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia ritenuto che la "libera manifestazione del pensiero" corrisponda alla "libertà di dare e divulgare notizie, opinioni e commenti" e che la libertà di pensiero abbia carattere fondamentale, in quanto pietra angolare di una comunità civile oltre che "condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale" (cfr. Corte Cost. 31.12.82 n. 257- 23.05.85 n. 159).

Si presti, inoltre, attenzione particolare al fatto che la lesione di tale fondamentale libertà si pone come attentato ad un diritto individuale che trova in se stesso la propria esclusiva finalità di cui è titolare il singolo individuo in quanto tale, quali che siano i vantaggi o gli svantaggi da qui derivanti per la Comunità Nazionale per.

Detto alto principio è provato, inoltre, dalla circostanza che la libera manifestazione del pensiero sia testualmente assicurata a "tutti", stranieri compresi; ed anzi spetti alle stesse formazioni sociali ed ai gruppi del più vario tipo (cfr. Corte Cost. 02.05.85 Sent. N. 126).

Si può ben dire che il delegittimato Legislatore del 1993 ha posto in essere **un golpe anticostituzionale strisciante che incrina come una mina vagante la sicurezza dei principi dell'ordinamento e che attenda una "sponda" giudiziaria liberticida che ne dia attuazione. Tale colpo di stato strisciante può esser disinnescato solo da una serie di pronunce in merito della Suprema Corte Costituzionale che circoscrivano il campo degli effetti nefasti plurimi di tale legge.**

Una serie di pronunce in grado di spezzare la catena perversa di violazioni ai principi dell'ordinamento innescati dalla presente legge e riportino l'unità normativa dell'ordinamento minata da questa stesura legislativa sconnessa e pericolosa, posta in essere da un Parlamento al declino, minato da illegittimità profonda, scosso da inchieste giudiziarie a catena, e indubbiamente molto proclive ad accondiscendere richieste hobbistiche internazionali volte a minare lo stato di diritto e la sovranità popolare.

L'art. 2 della Costituzione, inoltre, garantisce e riconosce i "diritti inviolabili dell'uomo". Siamo qui in uno degli ambiti più importanti di uno stato civile e autenticamente attento ai valori ineludibili dell'individuo.

La "tentazione giacobina" del legislatore va respinta: con la legge impugnata il Legislatore va ad incrinare il principio del Diritto naturale, cioè dell'esistenza di diritti pre-giuridici che non possono essere compressi, quali il diritto di libertà sancito e riconosciuto dall'art. 21 della Costituzione. La Costituzione riconosce tali diritti naturali e ne garantisce la tutela con le sue garanzie assolute. Il Legislatore ha attentato alla reale esplicazione di questi diritti, violando così l'ordinamento costituzionale e ponendosi di fatto contro la legge Costituzionale ponendo nel contempo anche il magistrato nella non corretta situazione di seguire simile legislatore nella rotta di collisione nei confronti dei diritti costituzionali.

E' chiaro che solo il plurimo ricorso alla Corte Costituzionale può sanare questa grave cesura nei diritti di libertà.

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 108-74 è estremamente esplicita nel riconoscere la violazione dell'art. 21 Cost., laddove non vengano precisate le modalità con cui deve attuarsi l'ipotesi delittuosa prevista, affinché questa possa considerarsi diversa dalla manifestazione e diffusione di ideologie e di dottrine politiche, sociali, filosofiche od economiche.

Di fatto, tale sentenza ha cassato una norma del pregresso ordinamento penale autoritario-fascista che criminalizzava la propaganda politica classista o marxista.

Tale sentenza stabilisce che l'enfasi espositiva e propagandista di una ideologia o di una tesi socio-politica non costituisce assolutamente istigazione, bensì esplicazione di un diritto di libertà.

Non è quindi da confondersi la necessaria vigoria espositiva di una tesi o di una dottrina con l'ipotesi "istigatoria". Non possiamo che plaudire a questa decisione liberale della Corte Costituzionale che ha sancito l'illegittimità di una norma penale che suona grosso modo eguale a quella qui impugnata.

Non è possibile eludere il principio di eguaglianza giuridica fra fattispecie concettualmente eguali ed il principio di non contraddizione della logica: anche la presente normativa merita le censure della Corte Costituzionale, perché presente gli stessi segni di anticostituzionalità per violazione di norme ineludibili.

Non è infatti ammissibile che sia ritenuto lecita, giustamente, la propaganda incisiva delle dottrine marxiste (che, per inciso, è notorio hanno come elemento costitutivo **l'odio di classe quale elemento preliminare alla DITTATURA DEL PROLETARIATO**) e sia ritenuta legittima la violazione del diritto di espressione di altre tesi socio-politico-religiose diverse da queste, in virtù di una norma liberticida e anticostituzionale come quella odiernamente impugnata.

Del resto, il legislatore del 1993 ha fatto peggio del legislatore fascista: quest'ultimo non aveva quali presupposti del suo stato il diritto alla libertà di espressione critica, mentre il legislatore democratico (si fa per dire, nessuno potrebbe seriamente dire che la legge in oggetto sia democratica e tollerante...), doveva ben conoscere i limiti che derivano al suo potere in ragione dei diritti di libertà costituzionalmente garantiti.

Del resto, non v'è chi non veda che una qualsiasi teoria giustificazionista della illegittimità della cd. Legge Mancino non potrebbe che nascere da basi ideologiche di avversione alle idee presuntivamente attribuite ai dissidenti dalla stessa colpiti e quindi non avrebbe alcuna dignità giuridica in uno stato

di diritto perché sarebbe caratterizzata da segni inequivocabili di totalitarismo ideologico comunque camuffato.

Anzi, v'è di più : il legislatore fascista, nel reprimere penalmente l'espressione e la propaganda (che non è istigazione) di idee marxista, ha quanto meno circoscritto l'ambito di tale ideologica, descrivendone in maniera precisa i contrassegni ideologici : infatti, è evidente che tale norma, ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, fa chiaro riferimento all'ideologia marxista ed esclude ogni altra forma di pensiero di ambito socialista e-o solidarista dalla previsione criminale. Questo invece non è stato fatto dal legislatore delegittimato della Prima repubblica del 1993 : nella legge qui impugnata non v'è alcun riferimento ideologico preciso e lo spettro delle proposizioni intellettuali astrattamente bandite da tale aberrazione legislativa è enorme e può giungere perfino, come è stato fatto dalla Polizia Giudiziaria e dal P.M, a porre sotto sequestro proposizioni culturali appartenenti ai più svariati orientamenti religiosi o culturali, fino al sequestro di brani di testi religiosi di Lutero o addirittura di passi del Vangelo !

Tutto ciò, fino alle aberrazioni inquisitorie di cui facciamo in questa fase processuale solo fuggevole cenno, dimostra ampiamente come la preoccupazione sul futuro della libertà di pensiero espresse da questa difesa siano ampiamente motivate e fondate.

La Legge Mancino è più perniciosa per la libertà di pensiero e per la Carta Costituzionale di tutte le leggi fasciste in materia di criminalizzazione dell'ideologia marxista.

“Quod non fecerunt barbari, fecerunt Barberini “ : quello che non ha fatto il legislatore fascista, lo ha fatto il legislatore democratico : l'introduzione di una legge totalitaria e tirannica che punisce QUALSIASI PROPOSIZIONE DI IDEE INVISE AL “PRINCIPE” A PRESCINDERE DAL LORO CONTENUTO E SULLA BASE DI UN MERO DIKTAT DEL PRINCIPE STESSO.

Questi sono ferite allo stato di diritto difficilmente rimarginabili e che ogni operatore di Giustizia ha il dovere di frenare e fermare.

Nel caso in esame l'art. 1 della legge 205-93 non precisa, per le già viste ragioni di genericità ed indeterminatezza, le modalità con le quali deve attuarsi la discriminazione, causando così una possibile persecuzione di ideologie, proposizioni culturali , religiose, dottrine politiche, sociali, filosofiche, con conseguente “vulnus” insanabile e ripetuto dell'art. 21 che di fatto viene svuotato di ogni significato. Esso verrebbe in pratica a suonare così : **“ è garantita la libertà di espressione ad eccezione di tutte le idee che lo stato non ammette e la cui determinazione verrà effettuata dopo il rinvio a giudizio del dissidente”.**

Una autentica beffa che introduce una tirannia insopportabile in nome del Pensiero Unico che viene determinato dallo Stato + Magistratura con una inammissibile lista sempre aperta in eterno dei “Pensieri –da- Non -Pensare”.

Orwell in confronto al legislatore del 1993 aveva scherzato...

In questa prospettiva, inoltre, ben si comprende come la legge impugnata getti una nuova ed inquietante ombra anche sulla valenza del principio di eguaglianza.

Di fronte all'ordinamento costituzionale non è vietato l'esternare e il diffondere le proprie idee e convinzioni, ma la legge in oggetto, introduce un aberrante trattamento che finisce con l'impedire, a discrezione di un Principe Onnipotente e incomprensibile, ogni libertà di pensiero a chi viene colpito dalle azioni penali (sovente pilotate dal lobbies occulte) condotte a colpi di legge Mancino.

§§§§

E' sollevata inoltre questione di legittimità costituzionale dell'art.1 – comma 1 bis lett a) in relazione agli artt. 4 comma II , e 36 della Costituzione.

La parte della disposizione normativa qui considerata prevede, infatti, la possibilità che “con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 3 della Legge 654-75 il Tribunale può altresì disporre L’obbligo di prestare un’attività non retribuita a favore della collettività per finalità social o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1 ter”.

Appare quindi chiaro che l’intento del legislatore sia stato quello di utilizzare la pena-lavoro quale sanzione accessoria.

Tale tipo di scelta si rivela estremamente preoccupante nell’ambito di una società che si presente come moderna e civile.

A tale proposito si prenda in considerazione l’art. 4 della Costituzione, nella parte in cui viene riconosciuta ad ogni cittadino la possibilità di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività od una funzione volta a realizzare il progresso materiale o spirituale della società. E’ certo che nell’ottica della Legge 205-93 l’attività lavorativa che il singolo deve prestare non viene di certo considerata come un’occasione di risocializzazione.

Il legislatore del 1993 dimostra, infatti, di voler valorizzare il carattere stigmatizzante ed affittivo che è insito nella stessa natura di pena-lavoro.

E’ facile intuire come l’imposizione di tale tipo di sanzione verrà normalmente sentita dal condannato come un plus di limitazione e di coartazione ulteriore della propria sfera di libertà, destinato a sommarsi alla privazione sofferta a seguito della condanna principale.

Tale disposizione si pone, peraltro, in netto contrasto con lo spirito della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, la quale enuncia espressamente il principio secondo il quale “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato ed obbligatorio”(Titolo I art.4.2).

L’attività lavorativa prestata dal condannato, dovrà, per sommo spregio della sua persona, anche essere “non retribuita”.

Il Leviathano partorito dalla mostruosità giuridica del Legislatore del 1993 morde fino in fondo la sua vittima...

Si integra così anche la violazione dell’art.36 della Costituzione nella parte in cui riconosce la lavoratore la titolarità del “diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro”.

La normativa speciale del legislatore del 1993, introduce di fatto lo schiavismo a favore dello stato.

E’ infatti spudoratamente violato il principio che sancisce come nell’ambito del rapporto di lavoro la retribuzione si pone infatti come il corrispettivo necessario che il fruitore della prestazione lavorativa ha il dovere di corrispondere.

Tanto più che la stessa Costituzione richiede che l’elemento retribuito deve porsi sempre e comunque come sufficiente ad assicurare un’adeguata risposta all’esigenza, per il lavoratore, di assicurare a se stesso ed alla famiglia un’esistenza dignitosa.

Non si comprende, dunque, per quale motivo il diritto alla dignità debba essere svilito e negato per colui che viene condannato solo per aver manifestato liberamente il proprio pensiero....

La dignità va riconosciuta anche al lavoratore-condannato per uno degli **pseudo-reati** (sembrano gli Psico-Reati del famoso romanzo di Orwell) dell’ormai famosa Legge Mancino.

La stessa Corte Costituzionale non ha infatti esitato nel sostenere che “**la garanzia dell’art. 36 della Costituzione si estende anche ad lavoro per detenuti all’interno dello stabilimento carcerario alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria**” (C.Cost. 13.12.88 n. 1087, Foro It. 1989, I, 3071).

Purchè il condannato non sia un dissidente politico ?

Questo ci dice la incostituzionale ed aberrante legge Mancino...

§§§§§

Prima di concludere, appaiono necessarie alcune riflessioni.

Suscita, infatti, forte perplessità che il Governo abbia fatto ricorso, per modificare una legge di esecuzione di un trattato internazionale, quale era la legge 654-75, non alla procura prevista dall'art.80 Cost., bensì alla procedura d'urgenza disciplinata dall'art. 77 della Costituzione, così come suscita spiacevole sorpresa l'eccezionale brevità dell'iter parlamentare (26 Aprile approvazione del decreto ; 27 aprile pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, 28 aprile entrata in vigore).

L'unica "necessità ed urgenza " che il testo dell'art. 77 pone quale condito sine qua non per l'esercizio da parte del Governo del potere legislativo, all'epoca in oggetto, ci pare fosse solo quella di evitare che sia il governo che il Parlamento cessassero la (poco) rispettabile attività per il decorrere delle inchiesta su Tangentopoli, **nulla quindi che avesse attinenza con l'argomento di cui alle legge in oggetto !**

Anche questo è un profilo che denota il carattere anticostituzionale in cui è stata promulgata questa legge.

Appare alquanto inquietante quanto asserito da un pulpito particolare in quell'occasione e che qui riportiamo.

Si tratta di quanto dichiarato dall'Onorevole (?) Modigliani (di fatto, uno dei padri fondatori della legge 205-93), nel corso della seduta del 28 gennaio 1993, IX legislatura, II commissione, durante la discussione del disegno di legge : ***“ la mia presenza in commissione, in sostituzione del collega saggini, è dovuta al fatto che diversi mesi fa, insieme a molti colleghi appartenenti a quasi tutti i gruppi, ho assunto l'iniziativa di esaminare e studiare la situazione della legislazione italiana in materia di discriminazione razziale. Ciò avveniva quando ancora non si erano verificati episodi tanto clamorosi – anche se non particolarmente importanti – quanto la sciagurata pubblicazione sull'Espresso di un sondaggio contenente dati che sono stati letti in maniera errata e che, pertanto, hanno creato un allarme ingiustificato. Tali episodi, comunque, in connessione con quanto avveniva in molti paesi europei , soprattutto in Germania, hanno creato una situazione di allarme che ha indotto il Governo ad elaborare un disegno di legge” (pag.20).***

Tale mancato rispetto dell'art. 77 della costituzione lascia ancora più perplessi se si considera che il Governo è intervenuto su una materia già regolata a livello legislativo da una legge che, quanto meno formalmente (abbiamo già visto, infatti, con quali limiti e quali criptiche trasformazioni) , dava esecuzione ad una Convenzione Internazionale.

Intervento attuato, quindi, non solo al di fuori delle garanzie dettate dall'art. 77 Cost. (come sopra evidenziato), ma anche in totale spregio al dettato dell'art. 80 Cost., attesa la circostanza che la Legge 205-93, norma di conversione di un Decreto Legge , andava a modificare una legge di recepimento di una convenzione internazionale, senza rispettare né nella forma , né nella sostanza le regole del predetto art. 80 Cost..

A parere del sottoscritto difensore tali ulteriori circostanze gettano ulteriore luce sul contesto di anticostituzionalità e delegittimazione politica in cui è stata varata tale normativa e dimostrano ulteriormente come le norme qui impugnate, anche da un punto di vista formale, sono chiaramente in palese violazione degli artt. 2-3-4-18-21-25-36 del dettato costituzionale.

PQM

La difesa del sig. ***** chiede che il Tribunale di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, voglia dichiarare rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale dell'art. 1,(in specie lettera a)) I, II, III comma legge 205-93, in relazione agli art. 2,3,18,21,25 della Costituzione ; dell'art, 1 , comma i lettera a) della legge n. 205-93 in relazione agli artt. 4 e 36

della Costituzione , disponendo conseguentemente la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per gli incombenti di legge.

Pordenone – Pontedera, lì 08 giugno 2004

- Avvocato Edoardo Longo -

Viterbo, sabato 22 febbraio 2003, ore 16,00

Presentazione del libro

IL COLTELLO DI SHYLOCK

Vicende di ordinaria repressione giudaica



Presenzierà l'aurore avv. **Edoardo Longo**

coordinatore provinciale dell'Associazione per il Diritto e la Giustizia «Enzo Tortora»

A seguire dibattito sul tema:
**REPRESSIONE GIUDIZIARIA,
IL CASO "HOLYWARVSZOG"**

Strategie e metodi di lotta contro i processi alle idee

Interverranno:

Il responsabile del sito WEB

Il direttore dell'Associazione Culturale **Nuovo Ordine Europeo**

Il responsabile dell'Associazione per il Revisionismo Storico



Comunità Politica di Avanguardia

CONTRO IL CAPITALISMO. NAZIONALPOPOLARI. PER RESTITUIRE DIGNITA' E LIBERTA' AI POPOLI SFRUTTATI DALLA USUROCRAZIA. PER L'UNITA' POLITICA DEL FRONTE ANTIMONDIALISTA.

Cas. post. 170 - TRAPANI • Via della Regione, 1 - 07043 BONNANARO (SS) • Via Santuario 10/a/33 - 17100 SAVONA • Cas. Post. 53 - 31100 TREVISO
CENTRO • Cas. post. 117 - 01033 Chiva Castellana (VT) • Via Carlo Alberto, 11 - 10010 Palazzo Canavese (TO) <http://members.xoom.it/Avanguardia>

Le informazioni riguardanti il locale in cui si terrà la manifestazione potranno essere richieste nella stessa giornata di sabato 22 febbraio telefonando al 335 5918663.

